LE PERSONE FISICHE

Interdizione, inabilitazione ed incapacità di agire.

La capacità di agire,acquisita al compimento del 18 anno di età, può essere soppressa o limiitata quando il soggetto dimostra di non essere capace di intendere e volere(incapacità legale). Il maggiore di età o il minore emancipato che si trovino in una condizione abituale di infermità di mente e quindi incapaci di provvedere ai propri interessi (incapacità assoluta),vanno interdetti, qualora ciò sia necessario per garantire una loro adeguata protezione.

Il maggiore d'età che si trovi in una condizione di infermità di mente, il cui stato non è talmente grave da sottoporlo a interdizione, va inabilitato, in quanto è relativamente incapace (incapacità relativa).

INTERDIZIONE.(Interdizione giudiziale e legale).

L'individuo che si trova in uno stato d'incapacità assoluta,dev'essere sottoposto ad interdizione guidiziale, ovvero all'emissione di una sentenza giudiziale con la quale il giudice -previo esame dell'interdicendo- accerta lo stato d'incapacità assoluta del medesimo affiancandogli un tutore che ne curerà gli interessi, essendo l'interdetto privo di capacità d'agire, ovvero di compiere validamente qualsiasi atto patrimoniale; anche di piccola entità; non può fare testamento, non può sposarsi, non può riconoscere un figlio naturale.

La sentenza d'interdizione è soggetta ad una doppia pubblicità: l'iscrizione nel registro delle tutele tenuto presso la Cancelleria del Tribunale e la trasmissione all'uffiiciale dello stato civile che ne fa annotazione a margine dell'atto di nascita.

INTERDIZIONE LEGALE.

L'interdizione legale è un'incapacità che non va confusa con l'interdizione giudiziale. Essa colpisce automaticamente chi sia condannato alla pena dell'ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni. L'interdizione legale è una pena accessoria rispetto alla sanzione primaria (misura punitiva e non protettiva come la giudiziale).

La condizione dell'interdetto legale si distingue da quella dell'interdetto giudiziale perché la sua incapacità d'agire non riguarda gli atti di natura personale o familiare: il condannato può sposarsi e riconoscere un figlio naturale ed, inoltre, la legge n.684/1981, ha abrogato la norma del codice penale (art. 32) che prevedeva l'incapacità di fare testamento e la caducità del testamento anteriore alla condanna.
Relativamente agli aspetti pratici, l'interdetto legale, si trova nella stessa situazione dell'interdetto giudiziale, ovvero non può compiere gli atti sia di amministrazione (ordinaria amministrazione) che dispositivi dei propri beni (straordinaria amministrazione) e la durata della pena è pari alla durata della pena principale. Anche per l'interdetto legale è prevista la figura del tutore.

INABILITAZIONE.

La pronunzia di inabilitazione è giustificata solo quando l'incapacità del soggetto non è così grave da richiedere l'interdizione ovvero non si tratta di totale infermità di mente.
Le cause per la dichiarazione di inabiltazione sono:

- L'abuso di alcool e sostanze stupefacenti tale da esporre se stessi o la famiglia a gravi pregiudizi;
- La prodigalità ossia il comportamento abituale di sperpero dei propri averi tale da mettere a rischio oltre al proprio patrimonio anche quello familiare;
- La cecità e il sordomutismo (dalla nascita o dalla prma infanzia), quando sia mancata un'educazione adeguata atta a compensare tali handicap.

L'inabilitazione viene stabilita con sentenza del giudice, il quale provvede a nominare contestualmente un curatore che assisterà l'inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
L'inabilitato potra, pertanto, compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti personali (matrimonio, riconoscimento di figli naturali. Non può intraprendere una nuova impresa commerciale mentre gli è consentito il proseguimento di una impresa già esistente con l'assistenza del curatore.